

## MUNICIPIO

Osservazioni del Municipio alla Mozione no. 3183 del 2 maggio 2005 degli On.li Bianchetti Gian Maria (LdT), Paparelli Angelo (LdT), Pan-Fassora Antonella (LdT), Foletti Maria Pia (LdT), Giani Armando (LdT) e Ortelli Flavio (LdT), relativa all'introduzione di un "numero Clausus" nelle domande di naturalizzazione (concessione dell'attinenza comunale)

---

Lugano, 8 marzo 2006

All'Onorando  
Consiglio Comunale  
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,  
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con scritto del 2 maggio 2005 gli Onorevoli Bianchetti, Paparelli, Pan Fassora, Foletti, Giani e Ortelli hanno inoltrato una Mozione affinché venga introdotto il "Numerus Clausus" nelle domande di naturalizzazione (concessione dell'attinenza comunale) ed in sostanza chiedono di limitare la trattazione di 120 richieste annue per le procedure di naturalizzazione. Le motivazioni dei mozionanti sono le seguenti:

1. vi sarebbero eccessive domande di invalidità e di assistenza sociale, e l'esperienza insegnerebbe che vi sarebbero molti stranieri, spesso giovani, che poco dopo aver ottenuto la cittadinanza svizzera comincerebbero a beneficiare di dette prestazioni.  
Se l'acquisto della nazionalità elvetica fosse reso più arduo, resterebbe più aperta la possibilità di un rimpatrio per gli stranieri a beneficio dei summenzionati aiuti sociali;
2. l'elevato numero di domande di naturalizzazione pregiudicherebbe la qualità del lavoro della Commissione delle Petizioni e del Consiglio Comunale, obbligandolo a lunghe e sterili votazioni.

La Commissione delle Petizioni, che è stata incaricata di esaminare la Mozione, ha redatto due rapporti (uno di maggioranza e l'altro di minoranza). La maggioranza

della Commissione delle Petizioni propone di respingere la Mozione ed in particolare non reputa pertinenti le motivazioni.

Da parte nostra condividiamo quanto esposto nel rapporto di maggioranza. A giudizio del Municipio non è possibile introdurre un "numerus clausus" per i seguenti motivi:

1. la mozione appare essere in contrasto con la Costituzione Federale, il cui art. 8 recita:

***Art. 8 Uguaglianza giuridica***

*Tutti sono uguali davanti alla legge*

*Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.*

*Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione ed il lavoro. Uomo e donna hanno diritto ad un salario uguale per un lavoro di uguale valore.*

*La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.*

Ricordiamo che le principali condizioni legali per inoltrare una procedura di naturalizzazione sono le seguenti:

- primo criterio da valutare è quello delle condizioni di residenza: 12 anni in Svizzera, 5 anni in Ticino e 3 anni nel Comune di residenza. Di questi tre gli ultimi due che precedono l'inoltro della domanda devono essere ininterrotti (art. 13 del RLCCit). E' pure possibile, grazie all'art. 15 della LF che una domanda di naturalizzazione presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni di residenza, purché l'altra abbia risieduto in Svizzera per cinque anni. Inoltre questa regola si applica anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente;
- la naturalizzazione ordinaria esige che il richiedente si conformi all'ordine giuridico svizzero (art. 14 - citato più avanti - della legge federale sulla cittadinanza). Conformarsi all'ordine giuridico svizzero significa in particolare essere in regola a livello penale e di polizia, con il pagamento dei pubblici tributi (rispettare le condizioni ed i termini fissati dall'autorità fiscale) e non avere sospesi a livello di esecuzione e fallimenti.

Se queste condizioni sono rispettate, allo stato attuale, non vi sono impedimenti per la presentazione di una domanda di naturalizzazione. Il richiedente, in base alla citata norma costituzionale, ha il diritto di esigere che la stessa venga trattata ed evasa.

2. il Municipio, grazie anche ai suoi diversi servizi, riesce a trattare le diverse procedure rispettando i disposti e i termini di legge che prevedono, conclusi gli accertamenti e svolte le diverse procedure, la presentazione della domanda tramite messaggio all'assemblea o al consiglio comunale. Tale atto avviene di regola entro sei mesi dalla sua presentazione (art. 4 del Regolamento sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale);
3. a giudizio del Municipio la Commissione dovrebbe essere in grado di evadere i diversi messaggi grazie al fatto che il rapporto si dovrebbe basare unicamente sulla documentazione presentata (incarto e messaggio) ed eventualmente un incontro con la Commissione al completo;
4. appare difficile stabilire e giustificare il diritto alla trattazione delle procedure. Quali dovrebbero essere i criteri per applicare il numerus clausus? le prime 120 procedure presentate? oppure si distribuiscono solo 120 formulari all'anno onde evitare l'accumularsi di procedure? oppure chi risiede in Svizzera da più anni? chi paga più imposte? ecc..

Da ultimo, ma non per importanza, reputiamo che una limitazione a 120 procedure annuali con la conseguente non trattazione di quelle che giungono in seguito non costituisca una soluzione al problema. Le pratiche si accumulerebbero e presto o tardi dovrebbero comunque essere valutate e trattate. Se quindi una procedura viene lasciata ferma per un lasso di tempo troppo lungo, anche i documenti presentati non sono più attendibili.

Alla luce di quanto sopra esposto il Vostro Municipio invita codesto onorando consesso a voler

r i s o l v e r e :

- . la Mozione No. 3183 del 2 maggio 2005 degli On.li Bianchetti Gian Maria (LdT), Paparelli Angelo (LdT), Pan-Fassora Antonella (LdT), Foletti Maria Pia (LdT), Giani Armando (LdT) e Ortelli Flavio (LdT), relativa all'introduzione di un "numero Clausus" nelle domande di naturalizzazione (concessione dell'attinenza comunale) è respinta.

Con ogni ossequio.

PER            IL            MUNICIPIO

Il

Sindaco:

Il

Segretario:

Arch. dipl. ETH G. Giudici

A. Zoppi lic. oec. HSG

Ris. mun.: 22.02.2006